

Traccia B

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Alfa riceveva notifica in data 3.02.2014 di avviso di accertamento relativo all'esercizio 2011 avente ad oggetto il recupero di un maggior imponibile ai fini IRES e IRAP pari ad € 11.910 e di maggior IVA pari ad € 4.785, contestualmente notificato anche ai presunti soci. L'avviso di accertamento trae origine dal P.V.C. redatto dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pisa, a seguito di verifica e richiamato pedissequamente *per relationem*, il quale concludeva: *"i verbalizzanti ritengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 comma 2 del Testo Unico D.P.R. 917/86 e dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 633/72, di disconoscere la qualifica di ente non commerciale alla associazione in oggetto che dovrà invece essere considerata una società di fatto costituita dai soci fondatori che hanno anche di fatto gestito l'attività commerciale"*. In tale sede i verbalizzanti avevano constatato che la partenza dell'associazione era contestuale alla stipula di un contratto di affitto d'azienda, composta da solarium e da locali adibiti a ristoranti posti in località Tirrenia. I Verbalizzanti affermavano che *"dalla lettura del libro soci si evince un tesseramento indiscriminato non propriamente conforme a quanto imposto dall'ente affiliante"* e che *"dal libro dei verbali delle assemblee dei soci non è possibile determinare il numero dei soci presenti in quanto nei verbali viene genericamente riportata la dicitura "assemblea generale dei soci" senza specificare mai l'esatto numero dei soci partecipanti"*. I ricavi afferenti l'asserita attività di ristorazione e quelli riconducibili alla gestione del solarium venivano determinati induttivamente. La Parte con memorie ex art 12 L. 212/2000 presentate tempestivamente aveva fatto rilevare che l'Associazione Sportiva Dilettantistica Alfa era iscritta al "Registro delle associazioni e società sportive" istituito dal Coni dal 2006 ed era in possesso di statuto redatto in conformità dell'art. 90 comma 18 della legge 289/2002, come modificato dalla Legge 128/2004 e che aveva esercitato l'opzione per il regime di cui alla legge n. 398 del 1992. Aveva inoltre trasmesso correttamente il modello EAS ed era affiliato ad un ente di promozione sociale riconosciuto dal Ministero dell'Interno. Quanto asserito dai Verbalizzanti appariva, inoltre, pretestuoso e strumentale a fronte di quanto espressamente previsto nel citato contratto ove si afferma che *"fino a quando l'azienda non avrà ottenuto regolare licenza commerciale, l'attività potrà essere svolta solo ed unicamente a favore dei soci debitamente iscritti, nel rispetto dello statuto sociale e delle norme vigenti in materia, rimanendo l'affittuario responsabile di qualsivoglia violazione"*. Il candidato, assunto le vesti del Dott. Mario Rossi, con studio in Pisa, Via Giusti n. 30, impugnò l'avviso di accertamento di fronte all'organo competente.

